



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 68 del 23/11/2023
Modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/02/2024

Sommario

ARTICOLO 1 - DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DEL PERSONALE.....	3
ARTICOLO 2 - FUNZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE.....	5
ARTICOLO 4 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO IN NUCLEI SPECIALIZZATI	6
ARTICOLO 5 FUNZIONI DEL NUCLEO FAUNISTICO – AMBIENTALE	7
ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL NUCLEO STRADALE	8
ARTICOLO 7 - LUOGO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	8
ARTICOLO 8 - COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	9
ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE.....	9
ARTICOLO 10 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE	10
ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI	11
ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI	12
ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI	12
ARTICOLO 14 - RAPPORTO GERARCHICO	13
ARTICOLO 15 - DIVIETI	13
ARTICOLO 16 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....	14
ARTICOLO 17 - ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO	15
ARTICOLO 18 - SEDE DI LAVORO.....	16
ARTICOLO 19 - UNIFORME.....	16
ARTICOLO 20 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO	17
ARTICOLO 21 – TESSERINO IDENTIFICATIVO	17
ARTICOLO 22 - ARMAMENTO	18
ARTICOLO 23 – MODALITA’ DI PORTO DELLE ARMI	19
ARTICOLO 24 – ARMERIA.....	19
ARTICOLO 25 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI.....	20
ARTICOLO 26 - ARMI SEQUESTRATE	20
ARTICOLO 27 – ULTERIORI DOTAZIONI.....	20
ARTICOLO 28 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	21
ARTICOLO 29 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GENERALE	21
ARTICOLO 30 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GIORNALIERO, SETTIMANALE, BISETTIMANALE O MENSILE	21
ARTICOLO 31 - FOGLIO DI SERVIZIO	22
ARTICOLO 32 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO	22
ARTICOLO 33 – REQUISITI FISICI E PSICOATTITUDINALI	22
ARTICOLO 34 - COLLABORAZIONE CON LE GUARDIE VOLONTARIE.....	23
ARTICOLO 35 - VIOLAZIONI.....	23
ARTICOLO 36 - NORMA DI RINVIO.....	23
ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE.....	23
ARTICOLO 38 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO	23

ARTICOLO 1 - DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DEL PERSONALE

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica e dagli atti di organizzazione della Provincia, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
2. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo è organizzato in forma unitaria e potrà essere articolato su base territoriale secondo il principio del decentramento, con un Comando del Corpo, Servizi e Unità Operative.
3. La struttura del Corpo di Polizia Locale si articola come segue:
 - a) il Comandante;
 - b) il Vice Comandante;
 - c) gli Ufficiali;
 - d) i Sottufficiali;
 - e) gli Agenti;
4. Il numero degli Ufficiali, dei Sottufficiali, degli Agenti e del personale amministrativo dipende dalla dotazione organica del Comando.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo, nella sfera delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Ente, svolge l'attività di vigilanza su tutto il territorio provinciale per garantire l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle disposizioni emanate dagli organi competenti.
2. Il presente Regolamento si conforma alla Legge n. 65 del 7.3.1986, alla Legge Regionale n. 58 del 30.11.1987, alla Legge Regionale n. 57 del 16.12.1991, al D. Lgs. n. 267/2000, alla L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle fusioni di Comuni)" e successivi specifici accordi, incluse le successive modifiche e integrazioni di ciascuna di esse;
3. Il Servizio di Polizia Locale garantisce prioritariamente le funzioni di:
 - Polizia stradale ai sensi degli articoli n. 11 e n. 12 del Nuovo Codice della Strada;
 - funzioni di polizia amministrativa nelle materie conferite dalla Regione Piemonte;

- funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p;
- Soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile;

Inoltre:

- collabora con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni;
 - è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le attività da essa delegata;
 - coordina gli operatori di vigilanza volontaria e coadiutori per quanto disciplinato dalle leggi e da apposite convenzioni nelle materie di competenza.
4. Gli operatori di Polizia Locale, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed entro il territorio della Provincia di Cuneo, esercitano pertanto:
- a) funzioni di polizia giudiziaria ex art. 57 comma 2 lettera b) Codice di Procedura Penale, nonché di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 27 e 29 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio);
 - b) funzioni di polizia stradale ex Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, articoli n. 11 e n. 12 (Nuovo Codice della Strada);
 - c) funzioni di polizia amministrativa ex art. 158-163 del D. Lgs. 112/98;
 - d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/86.
5. Sono inoltre pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale e dell'articolo 2700 del Codice Civile.
6. Gli operatori di Polizia Locale della Provincia di Cuneo assumono le seguenti qualifiche cui corrispondono doveri e responsabilità fissate dalle leggi e dal presente Regolamento:
- Agenti, normalmente inquadrati nel profilo professionale Area degli "Istruttori" prevista dal vigente CCNL Enti Locali;
 - Sottufficiali, normalmente inquadrati nel profilo professionale Area degli "Istruttori" prevista dal vigente CCNL Enti Locali;
 - Ufficiali, normalmente inquadrati nel profilo professionale Area dei "Funzionari" prevista dal vigente CCNL Enti Locali;
- Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ferme restando le attribuzioni e responsabilità, rispondono della propria attività al Comandante, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 57 c.p.p., gli agenti hanno la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria, i sottufficiali e gli ufficiali hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

8. I compiti connessi all'esercizio delle funzioni sono esercitati nell'ambito delle direttive del Presidente della Provincia e delle disposizioni impartite dal Comandante e, per quanto di competenza (art. 3 c.2 lettera b)), dal Dirigente.
9. Gli operatori di Polizia Locale della Provincia di Cuneo assumono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, previa emissione del Decreto del Prefetto come disposto dall'art. 5 L. 65/86 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le specifiche modalità di riconoscimento previste dalla Legge 157/92 e successive modifiche e integrazioni

ARTICOLO 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo è funzionalmente dipendente dal Presidente della Provincia che, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
2. Compete al Presidente:
 - a) Nominare il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
 - b) Assegnare ad un Dirigente dell'Ente:
 - l'adozione di tutti gli atti organizzativi e di gestione ai sensi dell'art. 5, c. 2° del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,
 - l'applicazione delle disposizioni ordinamentali e gestionali e modalità di avvalimento previste dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle fusioni di Comuni)" sottoscritto nel 2023 tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino ed avente per oggetto "Individuazione fabbisogno personale svolgente funzioni di polizia amministrativa addetto alle funzioni conferite dalla Regione" e
 - l'applicazione dei successivi Accordi stipulati con la Regione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 inerenti le funzioni di polizia amministrativa;
 - c) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale;
 - d) disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Locale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo è messo a disposizione, su motivata richiesta e per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le altre forze di Polizia, dell'autorità di PS dipendendo funzionalmente da essa.
2. Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo dipende funzionalmente dal Procuratore della Repubblica in conformità agli artt. 56 e 58 c.p.p.

ARTICOLO 4 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO IN NUCLEI SPECIALIZZATI

1. Allo scopo di una funzionale organizzazione del servizio nel Corpo sono istituiti due Nuclei specializzati a cui sono assegnati Agenti con preparazione specialistica in determinate materie.
2. Ad ogni Nucleo specializzato è preposto un addetto al coordinamento e al controllo.
3. L'organizzazione del Corpo si articola nei seguenti Nuclei di Specializzazione:
 - Nucleo Faunistico – Ambientale
 - Nucleo Stradale
4. L'assegnazione delle risorse umane ai diversi Nuclei di specializzazione viene effettuata con provvedimento del Dirigente sentito il Comandante e tenendo conto anche delle preferenze eventualmente espresse, delle inclinazioni personali e delle professionalità già acquisite da ciascun Agente.
5. Il personale del Nucleo Faunistico – Ambientale, Comandante incluso, svolge le funzioni di polizia amministrativa a supporto delle funzioni conferite alle Province dalla Regione Piemonte dalla L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle fusioni di Comuni)" e disciplinato da specifici Accordi.
6. Nel recepire l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015, sottoscritto nel 2023 tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino ed avente per oggetto "Individuazione fabbisogno personale svolgente funzioni di polizia amministrativa addetto alle funzioni conferite dalla Regione", il personale del Nucleo Faunistico Ambientale opera funzionalmente alle dipendenze del Dirigente cui afferiscono le funzioni per le quali è richiesta l'attività di polizia.
7. E' data facoltà al Comandante di assumere, in via permanente o ad interim, il coordinamento ed il controllo dei Nuclei.

8. Per taluni interventi o per talune indagini particolarmente complesse o delicate la direzione e il coordinamento operativo degli Agenti saranno assunti direttamente dal Comandante.

ARTICOLO 5 FUNZIONI DEL NUCLEO FAUNISTICO – AMBIENTALE

1. Le funzioni del Nucleo in oggetto sono, in particolare, quelle di seguito riassunte:
- tutela della fauna terrestre, acquatica e della fauna minore;
 - tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;
 - vigilanza, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline regolanti le funzioni delegate o trasferite dalla Regione Piemonte in materia di caccia e di pesca, attività e controlli inerenti la fauna selvatica, raccolta dei funghi epigei ed ipogei, raccolta dei minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico e sicurezza degli sport montani, polizia idraulica, tutela e controllo animali da affezione, e dalla normativa nazionale in materia ambientale;
 - espletamento degli incumbenti procedurali derivanti dall'attività di vigilanza;
 - assolvere incarichi di informazione, accertamento e di rilevazione a richiesta dell'Autorità;
 - avvalersi, eventualmente, della collaborazione delle Guardie Volontarie Ittico-Venatorie delle associazioni e/o delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia, nell'espletamento del servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle materie di competenza.
2. Gli appartenenti al Nucleo Faunistico Ambientale svolgono, inoltre, le seguenti attività gestionali:
- attività operative nell'ambito dei piani e dei programmi di gestione faunistico ambientale;
 - censimenti e monitoraggi sullo stato delle popolazioni di fauna selvatica e ittica;
 - ove necessario, recupero di ittiofauna in occasione di asciutte naturali, prosciugamenti, in caso di inquinamenti o per lavori in alveo, di corpi idrici superficiali del territorio provinciale;
 - recupero di fauna selvatica ferita;
 - cattura ed abbattimento a scopi selettivi e di polizia venatoria veterinaria;
 - attività di controllo della fauna selvatica anche con l'abbattimento diretto di fauna autoctona ed alloctona con l'utilizzo delle armi e strumenti in dotazione;
 - cattura e la soppressione di fauna ittica alloctona;
 - operazioni di ripopolamento, reintroduzione, cattura di specie di fauna selvatica;
 - operazioni di semina e ripopolamento, reintroduzione, cattura di specie di fauna ittica;
 - recepimento delle segnalazioni relative alle problematiche correlate alla presenza delle specie oggetto di piani di controllo (danni, situazioni a rischio o fonte di allarme sociale) mettendo in atto gli opportuni accertamenti allo scopo di effettuare i necessari interventi, comprensivi

della predisposizione dei mezzi di dissuasione, delle azioni di contenimento, della gestione dei dispositivi di cattura, della destinazione degli esemplari abbattuti e della redazione dei relativi atti;

- partecipazione a progetti di miglioramento faunistico e/o ambientale promossi dalla Provincia di Cuneo, inclusa l'assistenza ed il controllo sull'esecuzione degli stessi;

ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL NUCLEO STRADALE

1. Le funzioni del Nucleo in oggetto sono, in particolare, quelle di seguito riassunte:
 - servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - tutela e controllo del patrimonio stradale provinciale.

ARTICOLO 7 - LUOGO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. L'ambito di servizio del personale del Corpo di Polizia Locale è il territorio provinciale.
2. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.
3. Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.
4. L'attività è, di norma, prestata in coppia.
5. Fermo restando l'operatività su tutto il territorio di competenza dell'Ente, possono essere individuati uffici distaccati del Corpo e/o definiti dei punti logistici distaccati, in cui ricoverare mezzi ed attrezzature e da cui cominciare e terminare il servizio in modo da ottimizzare gli eventuali tragitti da e per la sede centrale del Comando.
6. Le operazioni esterne al territorio provinciale per iniziativa dei singoli operatori, sono ammesse esclusivamente in caso di urgente necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso. Del fatto deve essere data tempestivamente notizia al Comandante, seguita da successiva relazione di servizio scritta.
7. Per ragioni di servizio è consentito l'attraversamento di territori di province limitrofe.
8. Sono fatte salve le disposizioni, in materia di procedura penale, disposte dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 8 - COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il Corpo di Polizia Locale è direttamente sottoposto ad un Comandante nominato dal Presidente.
2. Al Comandante è attribuita la responsabilità, di fronte agli organi di governo dell'Ente, della buona organizzazione e funzionalità complessiva del Servizio. Il Comandante esercita la dovuta sorveglianza, guida personalmente le operazioni di particolare delicatezza e complessità, emana le necessarie direttive, assicura l'assistenza giuridico-amministrativa, programma l'organizzazione e la gestione dei servizi della Polizia Locale coordinandone l'esecuzione come specificato nel successivo articolo.
3. Il Comandante deve coordinarsi con il Dirigente, cui compete quanto previsto nell'art. 3 c. 2 lettera b), e, nei limiti delle competenze assegnate al Dirigente, attuare quanto da questi stabilito.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente e, per quanto di competenza, dal Dirigente, organizza l'attività degli ufficiali, sottufficiali e agenti.
2. Informa il Presidente e, per quanto di competenza, il Dirigente sui risultati delle attività effettuate dal Servizio;
3. Per il complesso delle attività come sopra delineate il Comandante provvede:
 - a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, coordinandone l'esecuzione;
 - b) a vigilare sul comportamento degli operatori promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il corretto espletamento delle attività;
 - c) ad accertare la regolarità delle infrazioni rilevate;
 - d) a curare la trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle Autorità competenti;
 - e) ad esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dagli operatori ed a disporre per gli adempimenti conseguenti;
 - f) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio e, in generale, in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
 - g) a provvedere alla custodia dei mezzi sequestrati ed alla loro trasmissione, quando previsto, alle Autorità competenti;
 - h) a mantenere un collegamento continuo con gli operatori;
 - i) a raccogliere e valutare le indicazioni degli operatori relativamente all'ottimale espletamento del servizio;

- j) a segnalare la necessità di corsi di aggiornamento culturali e professionali per gli operatori;
 - k) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso al personale siano usati esclusivamente durante e per ragioni di servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
 - l) a predisporre, per l'autorizzazione, il piano ferie e la programmazione del monte ore straordinarie secondo le necessità di servizio, nonché a vistare i permessi richiesti;
 - m) ad applicare sulla divisa i gradi ed i segni di riconoscimento conformi alle norme e al proprio grado, avendo cura che il medesimo obbligo sia osservato da tutti gli appartenenti al Servizio;
 - n) a mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza, gli Organi e gli Uffici;
 - o) a rappresentare il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - p) a coordinare e sovrintendere l'attività delle guardie venatorie ed ittiche provinciali, nonché delle guardie volontarie delle associazioni piscatorie e venatorie e le guardie ecologiche volontarie della Provincia di Cuneo;
 - q) a partecipare, se richiesto dal Presidente della Provincia (o suo delegato), alle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 - r) ad emanare direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
 - s) ad adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento di organizzazione dell'Ente e dalle Leggi;
 - t) a relazionare personalmente al Presidente della Provincia (o suo delegato) e, per quanto di competenza, al Dirigente, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
4. Ferma restando la responsabilità di comando ed i compiti di direzione complessiva del Servizio, così come precisati nei precedenti commi, il Comandante può delegare al Vice Comandante o ad altro ufficiale lo svolgimento di particolari attività di vigilanza ed organizzative, nel rispetto della categoria professionale di inquadramento.
5. Il Comandante può essere dispensato dall'assegnazione in via continuativa dell'arma in dotazione.

ARTICOLO 10 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. Il Dirigente competente, sentito il Comandante, ha facoltà di nominare, sulla base di un incarico di durata annuale, il Vice Comandante del Corpo, individuandolo tra gli appartenenti al profilo professionale Area del "Funzionario" o dell'"Istruttore", tenendo conto dell'anzianità di servizio e dell'esperienza operativa maturata nel Corpo.

2. Il Vice Comandante ha il dovere di coadiuvare il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento; qualora anche il Vice Comandante sia impossibilitato alla sostituzione, le funzioni vicarie sono assunte dall'ufficiale in servizio o, in subordine, dal sottufficiale o dall'agente con maggiore anzianità di servizio.
3. Il Vice Comandante dovrà controllare l'efficienza del servizio, al fine dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione così come disposto dal Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi stabiliti.
4. Il Vice Comandante deve, in modo particolare:
 - a) assolvere ai compiti ed alle funzioni delegate e delegabili dal Comandante;
 - b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
 - c) emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive ricevute e stabilirne le modalità di esecuzione;
 - d) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
 - e) curare la distribuzione degli agenti, sottufficiali e ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - f) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati.

ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

1. Gli ufficiali coadiuvano il Comandante nell'espletamento dei compiti assegnati e sono responsabili della gestione e direzione della struttura a cui sono assoggettati, oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale;
2. I compiti degli ufficiali nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati sono i seguenti:
 - a) assegnare gli ordini di servizio per l'attività operativa della struttura, stabilendone le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale;
 - c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per i risultati richiesti;
 - d) formare ed aggiornare professionalmente gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
 - e) curare, a livello territoriale, il coordinamento degli interventi con gli altri Enti e forze di Polizia;
 - f) fornire al Comandante proposte e suggerimenti utili, al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
 - g) verificare che gli ordini del Comandante siano eseguiti tempestivamente e correttamente;
 - h) fornire mensilmente al Comandante un resoconto dei servizi effettuati e le risultanze statistiche di ogni materia d'attività;

- i) sostituire il Vice Comandante in caso di sua assenza od impedimento. Spetta all'ufficiale più anziano il compito di sostituire il Vice Comandante durante la sua assenza.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI

1. I sottufficiali collaborano con gli ufficiali per l'esecuzione dei servizi assegnati;
2. Curano che i servizi vengano svolti secondo le direttive ricevute;
3. Espletano ogni incarico loro affidato dai superiori, a cui rispondono direttamente, nell'ambito dei compiti istituzionali;
4. Per esigenze di servizio possono essere destinati, dal Comandante, all'esecuzione di incarichi particolari.

ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI

1. Gli agenti sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del Servizio.
2. Rientra nei doveri d'ufficio degli agenti il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai Sottufficiali, agli Ufficiali o al Comandante.
3. Gli stessi debbono osservare il segreto d'ufficio così come dispone la legge, ed osservare l'orario di servizio.
4. Nell'espletamento dei compiti assegnati, gli agenti sono tenuti in particolare a:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, in particolare nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - b) avvalersi, ove ritenuto necessario, nell'espletamento del servizio, della collaborazione delle guardie volontarie della Provincia e delle Associazioni e collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e degli Enti locali, il tutto nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge;
 - c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - d) fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
 - e) redigere tempestivo rapporto sulle violazioni accertate alle Autorità competenti;
 - f) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;

- g) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- h) compilare e consegnare all'ufficiale, appena possibile, il foglio di servizio mensile con annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio espletato;
- i) partecipare alle riunioni di lavoro e aggiornamento professionale organizzate e comandate dalla Provincia;
- j) disimpegnare in genere tutti i servizi nelle materie di competenza richiesti dalla Provincia;
- k) fare rapporto di ogni reato senza ritardo all'Autorità Giudiziaria competente secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 14 - RAPPORTO GERARCHICO

1. Il rapporto gerarchico tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo è determinato dalle categorie giuridiche contrattualmente previste e, all'interno delle medesime categorie, alla qualifica posseduta.
2. Il rapporto gerarchico e funzionale va improntato reciprocamente al rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità ed il prestigio di ciascuno.
4. In caso di assenza temporanea e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio.
5. A parità di grado la sostituzione compete al più anziano di servizio, nello stesso grado.
6. Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli Agenti, al più anziano di servizio (o, in caso di parità di servizio, al più anziano di età) compete la direzione operativa della squadra o pattuglia, nei limiti delle competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito;
7. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono far rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
8. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.

ARTICOLO 15 - DIVIETI

1. In servizio è fatto divieto agli operatori:
 - a) di allontanarsi dal luogo di servizio e dall'itinerario eventualmente assegnati se non per validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente gli ufficiali o il Comandante;

- b) di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
- c) di attendere, durante il servizio, a cure estranee all'ufficio;
- d) prestarsi alla redazione di esposti o ricorsi da parte di qualsivoglia che riguardino questioni attinenti al servizio e alla natura oggetto dell'attività di polizia;
- e) l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni ai sensi dell'art. 27, Legge 11.2.1992 n. 157;
- f) effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o della Provincia, o partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;

ARTICOLO 16 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo rispettano tutte le norme previste in materia di pubblico impiego, di Contratti degli Enti Locali e del Codice di Comportamento.
2. I rapporti tra gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dalla qualifica, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con la massima correttezza e lealtà nei confronti di superiori e colleghi, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.
4. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
5. Il personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.
6. Il personale del Corpo è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente competente ed al Comandante eventuali situazioni soggettive relative a incarichi pubblici o professionali al fine di valutare eventuali incompatibilità con i doveri di imparzialità e correttezza.
7. Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
8. Rientra nei doveri d'ufficio il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni, in particolare relazionando dei fatti gli Ufficiali sovraordinati e il Comandante.

9. Gli appartenenti al Corpo devono mantenere il più scrupoloso segreto su tutte le attività svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.
10. Gli appartenenti al Corpo in divisa sono tenuti al saluto, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato, nei confronti delle autorità civili, militari e religiose.
11. Gli appartenenti al Corpo, nell'espletamento dei compiti loro assegnati, sono inoltre tenuti a:
 - a) partecipare a corsi di formazione durante il periodo di prova;
 - b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - d) partecipare a corsi di aggiornamento professionale, organizzati e comandati dalla Provincia o dal Comando di Polizia Locale;
 - e) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
 - f) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;
 - g) informare tempestivamente il Comandante, attraverso gli ufficiali, degli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 17 - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio copre, normalmente, tutto l'arco settimanale ed è articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze di servizio. I servizi sono organizzati sulla base di programmi settimanali, bisettimanali o mensili, possono essere distribuiti nell'arco delle 24 ore, su sette giorni settimanali. Nella programmazione si dovrà tenere conto dei giorni festivi infrasettimanali nei quali il servizio dovrà essere assicurato, anche in forma ridotta.
2. Al fine di garantire una adeguata copertura giornaliera, l'orario di lavoro è di norma articolato in turni. L'articolazione degli orari e dei turni deve tenere conto dell'andamento dell'attività e delle esigenze lavorative giornaliere, settimanali e stagionali, individuando, nel rispetto delle norme vigenti, le soluzioni tecniche ritenute ottimali. Di norma il servizio si articola in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano. Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi serali e notturni, fatta salva la concertazione e nel rispetto di eventuali accordi.
3. I servizi di vigilanza, controllo e pattugliamento sono svolti, di norma, in coppia, salvo i casi di eccezionalità in cui l'assenza momentanea del personale non lo renda possibile. I servizi serali e notturni devono essere sempre espletati almeno in coppia, senza alcuna possibilità di deroga.

4. Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario comandato, il personale è tenuto ad informare appena possibile il proprio superiore, e ad osservare la disciplina in materia di straordinario stabilita per tutto il personale.
5. Quando il giorno di riposo settimanale non coincide con la domenica il personale ha diritto ad una giornata di riposo infrasettimanale.
6. Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.
7. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante del Corpo.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.
9. Eventuali deroghe, per particolari esigenze, possono essere autorizzate dal Comandante ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce, o dal Dirigente competente.

ARTICOLO 18 - SEDE DI LAVORO

1. Per tutti gli appartenenti al Corpo, la sede di lavoro è la sede del Comando di Polizia Locale della Provincia di Cuneo.
2. Per ognuno di essi, il Comandante può individuare, per esigenze organizzative, operative o di servizio, una sede decentrata del Corpo nel territorio della Provincia di Cuneo in cui viene effettuata la timbratura in entrata ed uscita dal servizio e/o da cui viene prelevato il veicolo per effettuare il servizio sul territorio.

ARTICOLO 19 - UNIFORME

1. Gli operatori, quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme fornita dalla Provincia di Cuneo nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge mantenendola pulita e in buono stato.
2. I gradi sono individuati nell'allegato A conformemente alla normativa regionale vigente.
3. L'uso dell'abito borghese può essere autorizzato dal Comandante, esclusivamente per particolari esigenze di servizio.
4. Il Comandante può essere dispensato dall'indossare l'uniforme, salvo particolari esigenze in cui venga richiesto l'utilizzo.
5. È vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente Regolamento.

6. È vietato altresì indossare la divisa fuori dal servizio, tranne a ad inizio o fine servizio, durante il tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione o viceversa.
7. Il personale in uniforme deve:
 - a) curare la pulizia della propria divisa;
 - b) curare la propria persona anche nell'aspetto esteriore;
 - c) avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore dell'istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme.

ARTICOLO 20 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di servizio sono scelti tra quelli più funzionali alle esigenze del Corpo e, salvo motivate eccezioni, sono dotati delle insegne caratteristiche dei mezzi della Polizia Locale della Regione Piemonte, così come individuate dalla normativa regionale vigente.
2. I mezzi di trasporto in dotazione devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo.
3. E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso o il trasporto degli stessi mezzi a persone estranee all'amministrazione se non previa autorizzazione del Comandante.
4. I lavori di manutenzione e riparazioni che si rendessero necessari dovranno essere segnalati all'incaricato il quale, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comandante del Corpo disporrà circa le relative operazioni.
5. Spetta ad ogni operatore utilizzatore degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.
6. Gli automezzi in dotazione sono custoditi e dislocati nelle località tecnicamente più atte a soddisfare le esigenze servizio.
7. Il personale del Corpo, ove necessario, è dotato di apposita patente di servizio, rilasciata dal Prefetto secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 21 – TESSERINO IDENTIFICATIVO

1. Ogni Operatore di Polizia è dotato di un tesserino identificativo conforme a quanto indicato dalla vigente normativa regionale.
2. La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.
3. La tessera deve essere immediatamente riconsegnata all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

ARTICOLO 22 - ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo, in possesso della qualifica di Agente di P.S., ai sensi dell'art. 29 della Legge 157/92, dell'art. 5, comma 5, della Legge 65/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 145/87, porta, senza licenza, le armi di cui è dotato, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento, con duplice finalità:
 - a) Difesa personale e compiti di P.S.:
 - i) dotazione individuale costituita da una arma corta comune da sparo, pistola Beretta Modello 84 calibro 9 corto, corredata di due caricatori, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal D.M. 145/87, mediante assegnazione dell'arma in via continuativa, ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a, del D.M. n. 145/87. Il porto di dette armi senza la licenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 145/87, è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dal presente Regolamento. Dette armi sono portate e detenute in conformità a quanto disposto dagli art. 5 e 6 del D.M. 145/87, con specifico provvedimento di "assegnazione dell'arma in via continuativa", soggetto a revisione annuale da parte del Presidente della Provincia;
 - b) Compiti di istituto del personale del Nucleo Faunistico Ambientale:
 - i) Armi da caccia di cui all'art. 13 della Legge 157/92, armi con proiettili a narcotico e tutte le altre armi comuni, utilizzabili per le attività di istituto. Tali armi vengono utilizzate, di norma, per specifici servizi, svolti ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92, quali attività istituzionali di contenimento della fauna selvatica, abbattimenti sanitari. Le armi di cui sopra, durante il servizio e per i compiti di istituto, sono portate e detenute in conformità a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lettera a, della Legge 157/92 e dal regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della Legge 65/86. Dette armi, delle quali è prevista la dotazione anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 145/87, in relazione al tipo di servizio prestato, vengono impiegate mediante assegnazione nominativa con prelevamento dall'armeria di reparto e versamento al termine del servizio assegnato, come specificato nell'ordine di servizio.
 - ii) In caso di abbattimento di fauna selvatica catturata in condizioni particolari (es. gabbie/trappola) potrà essere utilizzata per l'abbattimento stesso anche l'arma per difesa personale, utilizzando munizionamento adatto.
 - iii) Per esigenze operative può essere autorizzata mediante apposito provvedimento del Comandante, l'assegnazione in via continuativa ai singoli agenti di armi lunghe comuni da

sparo personali, rientranti tra quelle indicate dall'art. 13 Legge 157/92 e dall'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 145/87.

ARTICOLO 23 – MODALITA' DI PORTO DELLE ARMI

1. Ogni addetto del Corpo di Polizia porta l'arma corta per difesa personale, assegnata in dotazione in via continuativa, correttamente riposta nella relativa fondina, corredata da caricatore di riserva.
2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate o quelle per le quali non si abbia specifica autorizzazione, a termini del presente regolamento.
3. Nei casi in cui l'Agente sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Per quanto attiene al porto e detenzione delle armi e delle munizioni in dotazione o assegnate durante il servizio e per i compiti di istituto, si richiamano le disposizioni di Legge vigenti, e, in particolare, la Legge 157/92, il D.M. 145/87, il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento di attuazione, nonché la Legge 110/75. Massima cura dovrà essere riservata sia alla manutenzione delle armi in dotazione o assegnate sia alla loro custodia. A tal proposito si richiama l'attenzione alle norme poste dagli art. 20 e 20 bis della Legge 110/75.
5. Il Comandante procede al ritiro temporaneo delle armi in dotazione e dei dispositivi di tutela ai singoli appartenenti al Corpo nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio, di sospensione cautelare ed ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno in relazione a specifiche e motivate esigenze cautelari.
6. La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'appartenente al Corpo alla immediata riconsegna delle armi di ordinanza e del loro munizionamento.

ARTICOLO 24 – ARMERIA

1. E' istituita presso i locali della Provincia di Cuneo l'armeria del Corpo di Polizia, secondo i requisiti di cui al D.M. 04.03.1987, n. 145.
2. Nell'armeria saranno custodite, nel rispetto delle normative vigenti, tutte le armi costituenti dotazione di reparto, quelle non assegnate o in riparazione, nonché le relative munizioni.
3. Presso l'armeria si potranno custodire tutte quelle armi oggetto di sequestro, confisca amministrativa nonché, e per lo stretto tempo necessario, quelle derivanti da sequestro penale qualora non sia possibile depositarle presso i competenti uffici giudiziari.
4. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal Comandante del Corpo, il quale, a sua volta, individua un vice consegnatario.

5. Il consegnatario o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il suo vice, devono vigilare costantemente sulla sicurezza dell'armeria, segnalando immediatamente al Comandante ogni anomalia riscontrata e redigendo apposita relazione.
6. Ogni prelievo e deposito di armi e/o munizioni dovrà essere annotato su apposito registro dove verranno chiaramente scritte le operazioni effettuate, complete di generalità di chi ha eseguito l'operazione, tipologia dell'armamento, munizionamento movimentato, data, ora e firma.
7. Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rimanda al DM n.145 del 14.3.1987.

ARTICOLO 25 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI

1. Spetta all'assegnatario la pulizia e la semplice manutenzione delle proprie armi di ordinanza, fermo restando l'importo della spesa a carico della Provincia per le riparazioni di danni a parti meccaniche non attribuibili ad incuria o a manomissioni.
2. Al Comandante compete il controllo per la verifica dello stato di conservazione delle armi.
3. Le operazioni di caricamento, scaricamento, pulizia e controllo dell'arma debbono essere effettuate, per quanto possibile, in luogo idoneo e non in presenza di altre persone.

ARTICOLO 26 - ARMI SEQUESTRATE

1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza, debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia nell'armeria e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

ARTICOLO 27 – ULTERIORI DOTAZIONI

1. Oltre alle ordinarie dotazioni di vestiario, e fatte salve tutte quelle costituenti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro, vengono considerate altresì dotazioni di sicurezza, che possono essere assegnate individualmente o alla pattuglia di servizio:
 - la radio ricetrasmittente;
 - il cellulare di servizio;
 - i giubbotti balistici;
 - il binocolo;
 - i dispositivi di contenimento (manette).

ARTICOLO 28 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

1. Il personale del Corpo di polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.
2. Il Comandante, d'intesa con il Dirigente competente, programma, organizza e dispone corsi di addestramento e formazione, allo scopo di sviluppare e mantenere la condizione tecnico-professionale indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
3. Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Gli appartenenti al Corpo partecipano inoltre a corsi permanenti di addestramento all'uso delle armi da fuoco e degli strumenti di coazione fisica eventualmente in dotazione, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
5. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, che può avvalersi, per la realizzazione dei corsi, anche di personale qualificato esterno al Corpo.
6. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 29 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GENERALE

1. Per i servizi o le disposizioni a carattere generale emanati in quanto coinvolgenti tutto il personale del Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione delle specificità ordinate, delle modalità lavorative decise o dei servizi da prestare con le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario e i risultati da conseguire.

ARTICOLO 30 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GIORNALIERO, SETTIMANALE, BISETTIMANALE O MENSILE

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto con cadenza variabile in base al contenuto ed alle informazioni da trasferire al personale.
2. L'ordine di servizio viene programmato e redatto dall'ufficiale sovraordinato al personale destinatario rispetto alla specifica materia di competenza.
3. L'ordine di servizio viene emanato al personale previa approvazione del Comandante.
4. L'ordine di servizio contenente la programmazione oraria del personale viene emanata con cadenza almeno settimanale, ferma restando la cadenza giornaliera degli ordini di servizio orari conseguenti a necessità urgenti e non prevedibili.

5. L'ordine di servizio contenente la tipologia e la località delle attività da svolgere viene emanata con programmazione almeno settimanale sulla base delle esigenze del territorio, ferma restando la cadenza giornaliera degli ordini di servizio riguardanti attività o segnalazioni urgenti da verificare.
6. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio.
7. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

ARTICOLO 31 - FOGLIO DI SERVIZIO

1. Il foglio di servizio costituisce il documento giornaliero preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il foglio di servizio è compilato quotidianamente dalla pattuglia in servizio e consegnato al personale incaricato che ne curerà la registrazione e l'archiviazione.
3. La corretta compilazione, registrazione ed archiviazione del foglio di servizio, consente la verifica dell'attività svolta, dei risultati raggiunti, nonché dei fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.
4. La consegna dei fogli di servizio al personale incaricato può avvenire anche con cadenza settimanale, in modo da agevolare il personale che opera da una delle sedi decentrate.
5. E' inoltre consentita la trasmissione dei fogli di servizio in formato elettronico mediante sistemi eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 32 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

ARTICOLO 33 – REQUISITI FISICI E PSICOATTITUDINALI

1. Ferme restando le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego (in particolare, l'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.), per l'accesso o la mobilità volontaria presso il Corpo di Polizia Locale, sono necessari, in particolare, i seguenti requisiti:
 - a) sana e robusta costituzione fisica, idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto, nonché un livello di condizione fisica che consenta l'espletamento del servizio in piena sicurezza;

- b) idoneità psico-attitudinale allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto ed al maneggio ed uso delle armi, secondo la normativa vigente.
2. In casi di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale, gli appartenenti al Corpo possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, a servizi interni o d'ufficio dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.
 3. In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente che renda inabile ai servizi esterni gli appartenenti al Corpo, questi verranno impiegati nei servizi interni o d'ufficio dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.

ARTICOLO 34 - COLLABORAZIONE CON LE GUARDIE VOLONTARIE

1. La Provincia, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti, si può avvalere della collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e delle Guardie Volontarie Ittico – Venatorie provinciali.

ARTICOLO 35 - VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari.

ARTICOLO 36 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti ed i Regolamenti dell'Ente.

ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 38 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65, il presente Regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura ed a Regione Piemonte.

